COPIA

COMUNE DI CANISTRO
(Provincia Di L'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 27/04/2023

OGGETTO: Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2023 - determinazione rate e scadenze di pagamento.

L'anno duemilaventitre, addì ventisette, del mese di Aprile, alle ore 18:10, presso SALA CONSILIARE, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il consiglio comunale, a seguito di rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri Comunali in carica e pubblicato all'Albo pretorio del Comune stesso nei termini di legge. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
VITALE GIANMARIA	SI
PERSIA ALESSANDRO	SI
DE MICHELE SARA	SI
DI PIETRO PAOLO	SI
PALERMINI MONICA	SI
NATALIA MAURIZIO	SI
MOSCATELLI ANTONELLO	SI
DI PIETRO LIBERATO	--
ANTONINI ERMERO	SI
DI PAOLO ANTONIO	SI
DOTO ERIKA	SI

Presenti n° 10 Assenti n° 1

Presidente

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il Presidente PALERMINI MONICA

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA D'AGOSTINO ASSUNTA, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 7, comma 4, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ANTONINI ERMERO E' ENTRATO ALLE ORE 18:30 DURANTE L'ESAME DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

DOTO ERKA E' ENTRATA ALLE ORE 18:55 DURANTE L'ESAME DEL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

Vista la proposta di deliberazione come in allegato, avente ad oggetto: "Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2023 - determinazione rate e scadenze di pagamento." per diventare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile resi, ai sensi dell'art.49 comma 1° del D.Lgs. n° 267/2000, dalla dipendente comunale Dott.ssa Maria Di Genova responsabile del servizio economico-finanziario.

Udita la relazione del Responsabile dell'area Economico-finanziaria Dott.ssa Maria Di Genova.

Dopo ampia discussione con gli interventi:

Sindaco: per i coefficienti da applicare sono previsti gli scaglioni per il nord, il centro e il sud.

Antonini Ermero: molti per non pagare la TARI delle abitazioni chiuse, hanno fatto staccare le utenze dei servizi enel, gas e acqua, quindi vorrei sapere come si determina la riduzione della tariffa. Vorrei sapere come è stata calcolata la superficie dello stabilimento della Santa Croce.

Di Genova Maria: ci sarà una lieve diminuzione della tariffa sia per le utenze domestiche che sono 910 e pagheranno il 55% del costo del servizio, sia per le utenze non domestiche che sono 32 e pagheranno il restante 45% del costo del servizio. Per il 2022 la Santa Croce ha pagato sulla base delle superfici dichiarate, le aree scoperte non sono state tassate, e le altre superfici sono aumentate lievemente.

Di Paolo Antonio: vorrei sapere come pagherà Villa Alba dalla data della chiusura.

Sindaco: Villa Alba ha comunicato il cambio di destinazione d'uso della struttura, che attualmente viene utilizzata per ospitare gli stranieri che sono stati assegnati dalla Prefettura.

Considerato che non ci sono interventi, il Presidente passa alla votazione.

Presenti 10- votanti n° 10

Con voti favorevoli 10 resi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come in allegato, avente ad oggetto: “Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l’anno 2023 - determinazione rate e scadenze di pagamento.” per diventare parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che le premesse della proposta sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare per l’anno 2023, le tariffe della TARI come risultanti dai prospetti “A” e “B” allegati contenenti coefficienti proporzionali di produzione applicati per la determinazione delle tariffe;

Di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- utenze domestiche 55,01%

- utenze non domestiche 44,99%

Di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

Di stabilire il termine del versamento della TARI per l’anno 2023 in due rate la prima entro il 30-09-2023 - la seconda entro il 02-12-2023, fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento TARI approvato con Deliberazione Consiliare precedente;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall’articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche riportate nell’allegato “A” al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno del 20 luglio 2021, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del Ministero, sul sito internet www.finanze.gov.it;

Di incaricare il Responsabile del tributo all’assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all’uopo istituito;

In continuazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 10- votanti n° 10

Con voti favorevoli 10 resi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del DLgs n° 267/2000.

Proposta di delibera Consiglio Comunale n. 124 del 11/04/2023

Servizio	AREA AMMINISTRATIVA , DEMOGRAFICA, ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
Ufficio	UFFICIO AMMINISTRATIVO, DEMOGRAFICO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
Responsabile Procedimento	DI GENOVA MARIA
Proponente/Relatore	

OGGETTO:	Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2023 - determinazione rate e scadenze di pagamento.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;

Visto che con il provvedimento di determinazione delle tariffe annuali per la determinazione della tassa sui rifiuti "TARI" il Consiglio Comunale, delibera:

a) *Le ripartizioni dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;*

b) *I coefficienti ka (coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare; kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare; kc (coefficiente potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche), kd (coefficiente di produzione kg/mq annuo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche) determinati con la procedura prevista al comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze non domestiche a loro volta divise in quota fissa e in quota variabile.*

c) *Scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti TARI*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, ***l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.***

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio per l'anno 2021) che testualmente recita:

«A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà ***e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".***

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5 quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, il quale prevede:

"*a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*
<<Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».

Visto che l'art. 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2023;

Visto che l' "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani" A.G.I.R., così come definita dalla L.R. n. 36 del 21/10/2013 e ad oggi pienamente operativa nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente per tutto il territorio della Regione Abruzzo, con nota del 23/02/2023 ha comunicato al Comune di **CANISTRO le casistiche per l'avvio della revisione straordinaria infra periodo del PEF 2022-2025** ai sensi dell' art. 8.5 della Delibera 363/2021 di ARERA come di seguito sinteticamente riportate:

"….1. Variazioni di perimetro (associate al coefficiente $\boldsymbol{PGa}$), costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo dei medesimi;

2. Variazioni delle caratteristiche del servizio (associate al coefficiente $\boldsymbol{QLa}$), costituite dalle variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o

dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata;

3. Avvicendamenti gestionali che comportano una variazione tecnica/economica dei servizi gestiti. Tale casistica ricorre soltanto nel caso in cui l'avvicendamento si concretizza entro il termine per l'approvazione del piano TARI (30/04/2023). Nell' ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione);

4. Se siano verificate circostanze imprevedibili e straordinarie e tali da pregiudicare la continuità dei servizi e gli obiettivi del PEF 2022 - 2025 approvato;

Visto che non ricorrono le condizioni per la revisione straordinaria infra-periodo di cui sopra, come meglio chiarito anche dallo stesso ETC nel webinair del 21/02/2023, il comune procederà all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 sulla base dei costi determinati per l'anno 2023 nel PEF 2022-2025 adottato con delibera di **C.C. n. 16 del 28-04-2022 quantificato in € 236.139,00 (238.232,00-2.093,00).**

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione del costo di gestione relativo al servizio rifiuti urbani per l'anno 2023;

Richiamata la delibera di **Consiglio Comunale precedente** con la quale il Consiglio Comunale ha adottato per l'anno 2023 il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti anno 2023 pari ad € **236.139,00**.

Dato atto che la determinazione del costo di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2023 costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € **236.139,00, di cui € 128.551,00 costi variabili ed € 107.588,00 per costi fissi,** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale **n. 17 del 28-04-2022** con la quale il Comune di CANISTRO, ha approvato le tariffe della TARI per il 2022*;*

Considerato che:

1 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

2 la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

3 per la determinazione delle tariffe al delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti

specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99; sulla base dei coefficienti di potenziale produzione compresi fra i minimi ridotti del 50% ed i massimi aumentati del 50%;

4 il costo presunto, per l'anno 2023, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è di complessivi € **236.139,00** e comprende i costi fissi, pari al **45,56%** dell'intero costo**,** ed i costi variabili, pari al restante **54,44%;**

5 l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

6 il comune di CANISTRO, per l'anno 2023 per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, in base ai dati desunti dall'archivio delle utenze dell'anno 2022, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del **55,01%** per le utenze domestiche e del **44,99%** per le utenze non domestiche (ALL. 1);

7 che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) componente TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Stabilito che:

1) Per le utenze domestiche occupate da residenti, è stato attribuito un numero di componenti della famiglia pari al numero dei componenti residenti nel territorio comunale all'01-01-2023.

2) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, per quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizione di enti diversi da persone fisiche, occupate da soggetti non residenti nell'immobile, è stato attribuito, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti occupanti le abitazioni, pari a quello indicato nella dichiarazione presentata. In mancanza, si considera presuntivamente **n. 1 occupante.**

Ritenuto pertanto di utilizzare, per la determinazione delle tariffe dell'anno 2023, relative al prelievo sui rifiuti TARI:

a) per le utenze domestiche i coefficienti Ka (tab. 1b coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa che tengono conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (tab. 2b coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa proporzionali alla quantità dei rifiuti prodotti dai componenti del nucleo familiare);

b) per le utenze non domestiche, una tariffa omogenea, per tutte le attività, relativa alla parte fissa della tariffa, e i coefficienti Kd (tab. 4b coefficiente potenziale di produzione in kg/mq/anno), che tengono conto della quantità di rifiuto, minima e massima connessa alla tipologia di attività, secondo quanto previsto dal vigente regolamento TARI;

TABELLA 1b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare		
	NORD	**CENTRO**	**SUD**
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

TABELLA 2b

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	**massimo**	**medio**
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2,0
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

TABELLA 4b

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m^2 anno		
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20	2,93 - 5,62	2,54 - 4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55	5,95 - 7,20	3,83 - 6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20	3,65 - 5,31	5,80 - 6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55	1,95 - 4,16	2,97 - 4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 -10,93	8,66 - 12,65	8,91 - 13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49	5,52 - 7,23	7,51 - 8,70
7	Case di cura e riposo	7,82-8,19	7,88 - 8,20	7,80 - 10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21 - 9,30	6,48 - 9,25	7,89 - 9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50 - 4,78	4,10 - 4,52	3,90 - 5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11 - 9,12	7,28 - 9,38	8,24 - 10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 -12,45	7,31 - 10,19	8,98 - 13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90 - 8,50	5,75 - 8,54	6,85 - 9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48	7,82 - 10,10	7,98 - 12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3.50 - 7,50	3,57 - 7,50	3,62 - 7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92	4,47 - 8,52	5,91 - 8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 -60,88	42,56 - 78,93	48,74 - 71,99
17	Bar, caffe, pasticceria	29,82 - 51,47	32,52 - 62,31	38,50 - 55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 -19,55	16,20 - 22,57	5,00 - 24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41	9,60 - 20,35	18,80 - 26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60	55,94 - 92,55	3,00 - 95,75
21	Discoteche, night club	8,56 - 13,45	8,51 - 13,42	8,95 - 15,43
22	Area scoperta operativa	1,25-5,325	0,975-6,24	1,483-6,825
23	B & B e agriturismo	3,273-11,235	2,76-10,845	3,755-13,05
24	Magazzini agricoli e rimesse agricole	1,25-5,325	0,975-6,24	1,483-6,825
25	Locali non utilizzati	0	0	0

Dato atto che i suddetti coefficienti minimi e massimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 che come stabilito dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 comma 652 possono assumere valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 confermato nella misura del 5 per cento Decreto del Presidente della Provincia n. 42/2021;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare precedente**;**

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

15. «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati da enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267del 18 agosto 2000;

propone di DELIBERARE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI come risultanti dai prospetti "A" e "B" allegati contenenti coefficienti proporzionali di produzione applicati per la determinazione delle tariffe;

3) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- utenze domestiche 55,01%

- utenze non domestiche 44,99%

4) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

5) **di stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2023 in due rate la prima entro il 30-09-2023 - la seconda entro il 02-12-2023, fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.**

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento TARI approvato con **Deliberazione Consiliare precedente;**

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche riportate nell'allegato "A" al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del Ministero, sul sito internet www.finanze.gov.it;

8) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito;

9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

COMUNE DI CANISTRO
(Provincia Di L'Aquila)

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA , DEMOGRAFICA, ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

OGGETTO:	Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2023 - determinazione rate e scadenze di pagamento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

CANISTRO li 11/04/2023

Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT.SSA DI GENOVA MARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

CANISTRO li 11/04/2023

Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT.SSA DI GENOVA MARIA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 65, comma 9, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 25.02.2012.

Il Presidente	Il Segretario Generale
F.TO PALERMINI MONICA	**F.TO DOTT.SSA D'AGOSTINO ASSUNTA**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 101

Il **26/05/2023** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **15** del **27/04/2023** con oggetto:

Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2023 - determinazione rate e scadenze di pagamento.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CANISTRO, lì 26/05/2023

Il Firmatario della Pubblicazione
F.TO DOTT.SSA D'AGOSTINO ASSUNTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **27/04/2023** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

CANISTRO, lì 27/04/2023

Il Firmatario dell'Esecutività
F.TO DOTT.SSA D'AGOSTINO ASSUNTA